

suetudini a proposito di un caso tipico di vendetta per furto provano che ancora in tempi assai vicini al sorgere di quelle consuetudini, la reazione contro il furto era soltanto la vendetta di sangue che le consuetudini appunto si affrettano a dichiarare vendetta illegittima. D'altra parte se si dice che ancora in tempi recenti il montanaro si vendicò sull'uccisore del proprio congiunto, uccidendolo, soprattutto per il suo spirito d'indipendenza che gli fa disprezzare l'intervento d'una superiore autorità, e desiderare il mezzo di riaffermarsi, anche brutalmente e sproporzionatamente, in tutta la sua forza di uomo libero, bisogna per conseguenza ammettere che in tempi di minore evoluzione morale *per qualunque danno* tale reazione dovette anche intervenire.

Da una parte, dinanzi alla possibile osservazione che tale reazione fosse esageratamente sproporzionata, si può rispondere che per il turbamento provocato dall'offesa subita, la ragione non era sempre pronta a comparare serenamente danno e punizione, e dall'altra si può ancora aggiungere che anche in questo caso ci si trovava pur sempre dinanzi ad un fatto che provocava diminuzione morale e quindi bisogno di riaffermarsi anche esageratamente agli occhi dei consociati. Ecco perchè appunto, anche sulla base della succitata consuetudine, è ammissibile che la vendetta fosse un mezzo di reazione anche nel furto.

Però, nell'animo dei parenti dell'ucciso, tale fatto, data la palese sproporzione tra reato e sanzione, appariva evidentemente ingiusta, ed essi ricorrevano ad altre vendette che unendosi a delle altre nuove portavano verso complicazioni sanguinose, non solo nocive alle famiglie tra cui si svolgevano, ma anche alla salda consistenza dell'intero gruppo.

Da ciò la necessità di una specie di cura omeopa-